

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2021 il giorno 01 del mese di Marzo alle ore 18:00 si è riunita in Avola, presso la sede sociale, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Social Vita O.N.L.U.S., c.f. 92025980894.

Il Presidente e legale rappresentante, Sig. Greco Giuseppe, assume la presidenza della seduta dopo averne verificato la regolarità secondo le norme previste dallo statuto; viene invitata a fungere da segretario e relatore del presente verbale la Sig.ra Grande Anna, socia nonché Vicepresidente, la quale accetta.

L'assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Si passa alla discussione sull'unico punto all'odg.

Prende la parola la Sig.ra Grande ed illustra la proposta di modifiche dello statuto, dovuta alla necessità di adeguamento ai sensi del D.Lgs 117/2017 al fine di consentire all'Associazione Social Vita O.N.L.U.S. di iscriversi all'istituendo RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore) come O.D.V. (organismo di volontariato).

Viene data lettura articolo per articolo del nuovo statuto.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità
delibera

la proposta di modifiche statutarie.

A seguito delle modifiche approvate, la denominazione dell'Associazione diventa:

"Organismo di volontariato SOCIAL VITA" in sigla "O.D.V. SOCIAL VITA"

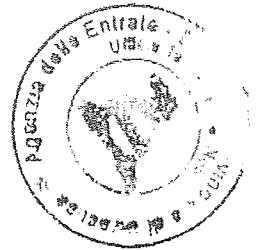
L'assemblea delibera altresì di richiedere l'applicazione dei benefici di cui all'art. 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in quanto le modifiche proposte sono dovute essenzialmente alla necessità di adeguarsi a quanto previsto dallo stesso Decreto 117.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente toglie la seduta alle ore 19:30.

Si allega al presente verbale lo Statuto integrale così come approvato ed emendato.

Il Segretario
Anna Grande

Il Presidente
Giuseppe Greco



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VOLONTARIATO SOCIAL VITA

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'associazione, Ente del Terzo Settore (Ets), denominata "Organismo di volontariato SOCIAL VITA" in sigla "O.D.V. SOCIAL VITA"

Art. 2 - Sede

L'O.D.V., ha sede legale in Avola (SR) nella Via La Marmora, 55. L'eventuale variazione della sede e della denominazione potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente Statuto. È possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci. La durata dell'O.D.V. è illimitata.

Art. 3 - Autonomia e assenza scopo di lucro

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati. L'O.D.V. non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell'O.D.V. al fine di migliorare l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'O.D.V. stessa. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'O.D.V. potrà aderire e/o promuovere iniziative associative di promozione sociale a carattere comunale, regionale, nazionale ed internazionale, in condivisione con le finalità perseguite dal sodalizio ed espresse dal presente statuto.

Art. 4 - Attività di interesse generale

L'O.D.V. viene costituita al fine di svolgere:

- promuovere e realizzare accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, in qualsiasi modo identificati: economici, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, ecc...ecc...;
- promuovere e diffondere iniziative che tendano a dare una famiglia ai bambini che ne sono privi o che si trovano in stato di abbandono giuridicamente dichiarato, promuovendo la conoscenza e la diffusione degli istituti dell'affidamento e dell'adozione, anche internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- gestire per conto proprio o di terzi servizi di assistenza sociale residenziale attraverso strutture come

case di cura, centri assistenza anziani, centri di prima accoglienza e soccorso, comunità terapeutiche per migranti, minori, disabili, anziani, ex detenuti, comunità alloggio, case albergo organizzare, gestire e promuovere forme comunitarie di accoglienza anche extra-alberghiere con finalità di turismo sociale rivolte a soggetti socialmente emarginati e loro familiari e/o associazioni ai sensi dell'art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- gestire attività sanitarie, socio-educative-riabilitative, domiciliari e residenziali, con figure professionali adeguate;

- realizzare tutte quelle iniziative regolamentate da leggi nazionali, regionali ed internazionali, volte al superamento dello svantaggio e bisogno sociale attraverso servizi sociali e sanitari integrati;

- organizzare e/o gestire corsi di aggiornamento, riqualificazione, perfezionamento teorico-pratici per associati, educatori, insegnanti, operatori sociali ed altri soggetti al fine del conseguimento di diplomi o attestati specifici relativi alle attività di cui all'oggetto del presente statuto;

- organizzare iniziative a sostegno della cittadinanza, delle famiglie e dell'individuo rientranti nei piani di sostegno comunale, regionale, nazionale e internazionale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico, formativo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, di promozione e sviluppo della finanza etica, svolte

Handwritten signatures and initials.



nell'ambito e/o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Le attività di cui sopra saranno svolte con l'intento di contribuire al superamento di realtà discriminatorie ed

emarginanti, nel rispetto di ogni diversità e con qualsiasi modalità, così a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tramite appalti e/o convenzioni da amministrazioni Statali o sovranazionali (Unione Europea, Nazioni Unite, ecc...), Regionali, Provinciali, Comunali, da ASL, da qualsiasi ente pubblico, da amministrazioni Militari, nonché da privati. L'O.D.V. potrà prevedere la stipula di convenzione con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile tra i soci; il compimento di ogni azione mutualistica e la scelta, in genere, di tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi sociali; l'adesione a consorzi e o associazioni temporanee di impresa (A.T.I.) tra Enti aventi finalità analoghe o complementari; il compimento di tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessarie al raggiungimento dei fini sociali.

L'O.D.V., operando eventualmente in regime di convenzione e/o partenariato, potrà ricorrere a finanziamenti ricevere donazioni e liberalità erogate anche dagli Enti locali, dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea e, in generale, dagli organismi ed istituzioni internazionali;

L'O.D.V. Social Vita svolge l'attività di cui sopra a favore di terzi.

Art. 5 - Modalità per raggiungimento finalità

L'O.D.V. Social Vita per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, intende sviluppare le seguenti attività:

- A) organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni;
- B) promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quale ad esempio la vendita di supporti audio-visivi ovvero gadget e materiale informativo;
- C) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, si riserva, nella composizione degli organi direttivi, un ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti al genere meno rappresentato.

L'O.D.V. può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 e per il perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere

superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti l'O.D.V. si può avvalere della consulenza e supporto di altri Enti con medesime finalità.

Art. 6 – Attività secondarie e strumentali

L'O.D.V. può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposito decreto ministeriale, attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto. L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dall'Assemblea dei soci in forma ordinaria.

Art. 7 – Soci

L'O.D.V. deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche. Possono diventare soci dell'O.D.V. tutti coloro che condividendone gli scopi intendono impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire altresì all'O.D.V. altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. L'O.D.V. esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 60 giorni.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti:

- a) il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture dei servizi e delle prestazioni attuate dall'O.D.V.;
- b) di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- c) il diritto di recedere dall'O.D.V..

I soci e gli aderenti hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione stessa.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Ciascun socio può esprimere un solo voto, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun associato non può essere delegato da più di due soci.

Trascorsi 30 giorni dalla data di ammissione a socio lo stesso può esercitare il diritto di voto in Assemblea.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) per esclusione.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e dandone immediata comunicazione scritta al socio. Perdono la qualità di socio per esclusione qualora il comportamento del socio sia in contrasto con i principi e le finalità dell'O.D.V., delle norme statutarie, o ne danneggi gravemente l'immagine e gli obiettivi.

Il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci, che si pronuncerà nella prima occasione utile. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Art. 9 - Organi associativi

Sono organi dell'O.D.V.:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) Organo di controllo;

f) Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico).

Le cariche ricoperte nell'O.D.V. sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso.

Art. 10 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica.

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nella seduta per convocare l'Assemblea dei soci delibera, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.

Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via postale, via e-mail o whatsapp, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. A ciascun socio può essere conferito un massimo di due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni e l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da

apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono

affisse nei locali dell'O.D.V. durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca il Presidente e il Vice Presidente;
- e) nomina e revoca quando previsto l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione (o Revisore Unico);
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'O.D.V.;
- g) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art.8 del presente statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui, ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari;
- k) delibera in merito alla realizzazione di attività secondarie e strumentali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'O.D.V. e sulla devoluzione del patrimonio ivi inclusa la trasformazione, la fusione o la scissione.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'O.D.V. e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art.11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri compresi il Presidente e il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori del Conto. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'O.D.V.. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge e revoca, tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e) presenta annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione: la relazione sulla gestione, il bilancio dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo;
- f) approva il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge;
- g) conferisce procure generali e speciali;
- h) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- i) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'O.D.V. e degli organi sociali;
- j) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- k) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

l) delibera in ordine all'esclusione dei soci;

m) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

n) delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Presidente entro 30 giorni indice l'Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei membri da sostituire.

Art.12 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'O.D.V. ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica 3 anni ed è eletto tra i soci.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'O.D.V. davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente che è eletto tra i soci. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degl' stessi risponde personalmente il Presidente. Può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

Art. 13 - Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Dura in carica 3 anni ed è eletto tra i soci.

Art. 14 - Il Segretario

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 15 - Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'O.D.V..

Art. 16 - Organo di Controllo

L'Assemblea dei soci, qualora l'O.D.V. superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche, possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate. In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica per 3 esercizi e può essere rieletto.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.17 - Organo di Revisione Legale dei conti

L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina

un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il revisore legale può coincidere con l'organo di controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell'organo di controllo interno sia anche iscritto nell'apposito registro dei revisori legali. L'Organo di revisione dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto. L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativa/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 18 - Patrimonio, esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio

Il patrimonio dell'O.D.V. è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'O.D.V.. È fatto divieto all'O.D.V. di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'O.D.V. per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.

Il patrimonio dell'O.D.V. è costituito da:

- le quote associative e i beni con esse acquistati;
- beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai soci o da terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi ai soci o a terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionali;
- altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'O.D.V..

L'O.D.V. potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, rendite,

proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017. Il rendiconto finanziario deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'O.D.V., con separata indicazione dell'attività istituzionali da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'O.D.V.. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'O.D.V., durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea. In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'O.D.V., il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'O.D.V. e dalla relazione di missione. Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il bilancio di esercizio viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 19 - Durata e scioglimento

Lo scioglimento dell'O.D.V. viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'O.D.V., dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà essere richiesto parere all'organismo di controllo ai sensi dell'art. 148 comma 8 del DPR 917/86 in combinato disposto con l'art. 8 comma 23 del Decreto Legge n. 16/12 convertito nella Legge n. 44/2012.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 20 - Fonti normative

Il funzionamento dell'O.D.V. è disciplinato, oltre che dal presente statuto e dai regolamenti interni, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del codice civile relative alle associazioni.

Art. 21 - Norme transitorie

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'O.D.V. nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Avola, 01 Marzo 2021

I soci:

Greco Giuseppe PRESIDENTE

Grande Anna VICEPRESIDENTE/TESORIERE

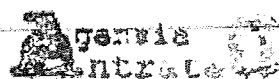
Grande Toni SEGRETARIO

Saccula Sebastiana SOCIA ORDINARIA

Barbagallo Sara SOCIA ORDINARIA

Calderone Vanessa SOCIA ORDINARIA

Gervasi Retilia SOCIA ORDINARIA



D.P. 30/03/2010

Serie 3E 223

di 15-03-2021

Esce
allo esente

L'Addetto

Raffaella RUBINO

Firma su del foglio di Circolo Provinciale

V. Circollo
concedo allo stat. 3752 del 31/12/2020
Raffaella Rubino